

TI_GERICHTE 80.2019.325 vom 5. September 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-09-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2019.325

FR: TI_GERICHTE 80.2019.325 du 5 septembre 2019

IT: TI_GERICHTE 80.2019.325 del 5 settembre 2019

Regeste

Procedura: reclamo, notificazione della decisione, raccomandata, notificazione presunta, preteso errore de La Posta nell'avviso di ritiro

Erwägungen

E. 1.1

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione ai sensi degli art. 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

E. 1.2

Nel caso che ci occupa, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato dalla contribuente il 26 agosto 2019 per tardività. Ne consegue che questa Corte non può entrare nel merito delle censure sollevate dall'insorgente contro il merito della tassazione d'ufficio contestata, ma deve limitarsi a verificare se sia legittima la decisione presa dall'autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dalla contribuente contro la tassazione d'ufficio IC/IFD 2017, in quanto tardivo.

E. 2.1

Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all'autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d'ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente inesatta"; il reclamo dev'essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

E. 2.2

Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD). Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

E. 2.3

Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4^a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin / Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6^a ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

E. 2.4

La prova dell'interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2). Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell'atto nel termine legale. L'interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1).

E. 3

LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

E. 3.1

Nella fattispecie, l'UTPG ha notificato alla contribuente la tassazione d'ufficio IC/IFD relativa al periodo fiscale 2017, tramite lettera raccomandata del 4 luglio 2019, e la destinataria è insorta con il proprio reclamo solo il 26 agosto 2019, giustificando l'inosservanza del termine di trenta giorni in quanto la raccomandata in questione "non ci è stata mai recapitata". Con il ricorso in esame, la ricorrente, sempre giustificando l'inosservanza del termine, adduce che "non ci è stata data la possibilità di contestare all'ufficio tassazione tale decisione nei tempi consentiti a causa dei danni che la società Posta Svizzera SA ci ha causato non recapitando la posta".

E. 3.2

Conformemente alle Condizioni generali (CG) che regolano le relazioni tra clienti e la Posta Svizzera in merito alla fruizione dei servizi postali nel traffico nazionale e internazionale, si considerano recapitati gli invii quando la Posta li consegna al destinatario o in un altro luogo appositamente destinato (ad es. cassetta delle lettere o scomparto di deposito ovvero cassetta dei pacchi richiudibile o casella postale [quest'ultima solo per lettere])(art. 2.5.1, 1° paragrafo delle CG dei “servizi postali”, edizione gennaio 2020). La Posta stila un avviso di ritiro quando il servizio scelto dal mittente o le dimensioni dell'invio richiedono la consegna diretta al destinatario o all'avente diritto, ma questi risulta assente all'atto di recapito (art. 2.5.7 delle CG dei “servizi postali”, edizione gennaio 2020). Le caselle postali sono destinate al recapito e all'invito di ritiro degli invii indirizzati ai clienti (...) (art. 2 delle CG “casella postale”, edizione giugno 2015). Sia come sia, l'invio raccomandato non si considera notificato al momento del deposito dell'avviso/invito, ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all'ufficio postale. Se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio è considerato come notificato l'ultimo giorno di giacenza (DTF 123 III 492; 100 III 7). Per gli invii raccomandati esiste infatti una presunzione relativa, secondo la quale l'avviso/invito di ritiro è stato correttamente depositato nella cassetta delle lettere oppure nella casella postale ed è stato correttamente registrato dalla Posta. Tale presunzione può essere sovvertita con la prova del contrario: spetta però al destinatario dimostrare un errore da parte della Posta nel deposito dell'avviso/invito, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante, trattandosi di un fatto negativo (decisioni TF n. 2C_780/2010 del 21 marzo 2011; TF n. 2C_38/2009 del 5 giugno 2009). Si aggiunga infine che per costante giurisprudenza, il termine di custodia di sette giorni non è prolungato neppure se la Posta conserva l'invio per un periodo più lungo. Il Tribunale federale ha infatti più volte ribadito che l'applicazione della suddetta finzione non costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF 127 I 31).

E. 3.3

La decisione di tassazione del 4 luglio 2019 è stata inviata per raccomandata (n. _____). L'invito di ritiro è stato depositato il 5 luglio 2019 nella casella postale della ricorrente. Non essendo stato ritirato nel termine di giacenza di sette giorni, l'invio è stato ritornato al mittente. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in una situazione come quella descritta, la decisione si considera notificata il settimo giorno di giacenza, cioè il 12 luglio 2019. Il termine di ricorso è conseguentemente scaduto lunedì 12 agosto 2019. Solo il 26 agosto 2019, tuttavia, la società ricorrente è insorta, con una lettera raccomandata, nella quale si è limitata ad affermare che “la tassazione d'ufficio a debito della nostra società per l'anno 2017... non ci è stata mai recapitata” e a chiedere di “essere contattati e di poter inviare la dichiarazione fiscale IC-IFD 2017 con il relativo rendiconto entro il 25.09.2019”. Lo stesso giorno, ha inviato un'email al funzionario _____ dell'UTPG, affermando che “solo oggi abbiamo appurato la presenza dell'invito di ritiro”. Alla comunicazione erano allegati copia di un invito di ritiro del 12 agosto 2019 e il tracciamento dell'invio in questione, che faceva riferimento a una raccomandata inviata dalla “Repubblica e Cantone Ticino”, Lugano, il 9 agosto 2019. La segretaria della RI 1 chiedeva al funzionario di confermarle che il termine di reclamo sarebbe scaduto il 19.8.2019. Il 5 settembre 2019 l'UTPG ha dichiarato irricevibile il reclamo. Unicamente con il ricorso alla Camera di diritto tributario, il 4 ottobre 2019, ha prodotto l'avviso di

ritiro del 5 luglio 2019, relativo a due raccomandate, e copia di un'email inviata il 2 settembre 2019 a La Posta, lamentando un preteso disservizio e chiedendo un indennizzo di fr. 20'000.– per danni. Al ricorso del 4 ottobre 2019 la società insorgente ha allegato anche il bilancio, il conto economico e la dichiarazione d'imposta 2017.

E. 4.1

Con il suo ricorso, la contribuente sostiene che la notificazione della decisione di tassazione del 4 luglio 2019, che l'UTPG ha presunto essere avvenuta il 12 luglio 2019, non si sarebbe effettivamente verificata, a causa di un disservizio postale. Il disagio sarebbe nato dal fatto che l'avviso di ritiro, depositato nella sua casella postale il 5 luglio 2019, concerneva due raccomandate.

E. 4.2

La segretaria della ricorrente ammette di aver ricevuto l'avviso e spiega di aver chiesto un secondo recapito: "Il lunedì 08.07.19, effettuiamo la richiesta di secondo recapito, programmata per la prima data utile e disponibile dal sistema, prevista per il mercoledì 10.07.19 utilizzando il codice unico _____." (email del 2.9.2019 della ricorrente a servizioclienti@posta.ch). Il giorno stabilito per il secondo recapito, il funzionario postale si sarebbe dunque presentato con una raccomandata, che non era quella dell'UTPG. Così si è espressa la segretaria della ricorrente, nella già evocata email del 2.9.2019 al Servizio clienti de La Posta: "Il mercoledì, il postino si reca presso il nostro ufficio per la consegna e firma sull'apposito macchinario della corrispondenza, ma ci presenta solamente UNA delle DUE raccomandate previste sull'invito di ritiro. Sulla porta ci sono tre persone: il postino, _____ segretaria della RI 1 e la titolare, _____. Ricevendo solo una delle due lettere, solleviamo il problema al vostro incaricato, il quale ci risponde e rassicura che non c'è la seconda raccomandata e che certamente, si tratta di un errore di battitura sull'invito di ritiro. Insistiamo, ma rinfrancate dalle informazioni ricevute dal postino, lo congediamo."

E. 4.3

Come ha potuto constatare questa Corte, immettendo nell'apposita pagina internet de La Posta il codice di ritiro, indicato nell'invito di ritiro depositato il 5 luglio 2019 nella casella postale della destinataria, era immediatamente evidente che vi erano due raccomandate da ritirare e che una di queste proveniva dall'amministrazione cantonale: Immettendo il codice di ritiro, per fruire dei servizi online della Posta sul relativo sito internet, si leggono subito le "informazioni sull'invio" inerenti le due raccomandate: l'una (n. _____) riportava l'indicazione "Raccomandata Svizzera" e l'altra (n. _____) "Repubblica e Cantone Ticino, Raccomandata Svizzera". Siccome l'insorgente riconosce di essersi servita del servizio online, per ottenere un secondo recapito, deve aver visualizzato le indicazioni fornite da La Posta. Per potersi avvalere del servizio richiesto, ha infatti dovuto cliccare su "aprire dettagli". Interpellata a tale riguardo dalla Camera di diritto tributario, La Posta ha confermato, nella sua lettera del 28 ottobre 2019, che "la cliente ha poi fatto richiesta per un secondo recapito, selezionando solo una delle due raccomandate". Rispondendo alla domanda della Camera di diritto tributario, se le indicazioni fornite da sito internet de La Posta fossero già leggibili il 5 luglio 2019, la Posta Svizzera SA ha confermato che "dal momento in cui il cliente riceve l'avviso di ritiro, le indicazioni per eseguire un secondo recapito sono visibili". La ricorrente poteva persino visualizzare la scansione della busta ad essa destinata ed avrebbe pertanto facilmente potuto constatare che la raccomandata proveniva da "Ufficio tassazione persone giuridiche, 6501 Bellinzona".

E. 4.4

Non compete a questa Corte di stabilire se la segretaria, che ha chiesto il secondo recapito solo per una delle due raccomandate, lo abbia fatto per errore o intenzionalmente. In ogni caso, si tratterebbe di una sua negligenza, come tale non imputabile a La Posta. Per quanto attiene alla conversazione con il postino, il 10 luglio 2019, all'atto del secondo recapito, il suo svolgimento non è stato confermato da La Posta e del resto la ricorrente non ha fornito il nome del funzionario in questione. A quest'ultimo non può peraltro essere rimproverato di aver recapitato un solo invio, visto che il secondo recapito era stato richiesto solo per una delle due raccomandate indicate nell'avviso di ritiro. Ne consegue che a La Posta non può in nessun modo essere attribuita la colpa per il mancato recapito della raccomandata del 4 luglio 2019, inviata dall'UTPG alla ricorrente.

E. 4.5

La ricostruzione dei fatti proposta dall'insorgente presenta peraltro altri aspetti problematici. In primo luogo, essa avrebbe appreso che la decisione di tassazione le era stata inviata, quando, il 26 agosto 2019, si è rivolta all'UTPG, allegando alla sua email un invito di ritiro che si riferiva a un'altra raccomandata. Come si evinceva facilmente dal tracciamento postale, allegato dalla stessa contribuente, l'invio in questione era stato impostato a Lugano e non poteva pertanto provenire dall'UTPG. Non si comprende allora perché la contribuente abbia chiesto all'UTPG di confermare che il termine di ricorso, contro una decisione che non aveva ancora ricevuto, sarebbe scaduto 30 giorni dopo l'ultimo giorno di giacenza della raccomandata in discussione, che nel frattempo era ritornata al mittente. Da uno "studio fiduciario con diversi clienti su tutto il territorio Ticinese, privati ed aziende, Studio che nei diversi anni, ha ottenuto la credibilità che un (sic) attività professionale e seria merita" (cfr. email del 2.9.2019 a servizioclienti@posta.ch) si potrebbe pretendere, se non che ritiri le raccomandate nel termine di giacenza, perlomeno che sappia che l'UTPG ha sede a Bellinzona e non a Lugano. In secondo luogo, nel valutare la diligenza della società ricorrente, se non in veste di studio fiduciario almeno in quella di contribuente, non si può ignorare il fatto che già nei periodi fiscali precedenti (2015 e 2016) è stata sottoposta a tassazione d'ufficio, per non aver presentato la dichiarazione d'imposta.

E. 5.1

Se anche fosse stata ammessa la negligenza de La Posta nell'esecuzione del recapito dell'invio dell'UTPG, l'esito del ricorso sarebbe comunque negativo per la ricorrente.

E. 5.2

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente inesatta". Il reclamo dev'essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta inesattezza" della tassazione d'ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l'autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il

requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

E. 5.3

La società contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione d'ufficio il 26 agosto 2019, chiedendo "di essere contattati e di poter inviare la dichiarazione fiscale IC-IFD 2017 con il relativo rendiconto entro il 25.09.2019". È immediatamente evidente che un simile reclamo non è conforme alle esigenze legali. Come indicato dall'UTPG nella decisione di tassazione, al reclamo avrebbero dovuto "essere allegati almeno il bilancio e il conto economico", altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile. Se anche la ricorrente non avesse ricevuto la decisione del 4 luglio 2019, che conteneva tali avvertenze, avrebbe comunque dovuto sapere che la presentazione della dichiarazione d'imposta rappresenta un requisito di validità del reclamo contro una tassazione d'ufficio. Meno di un anno prima, il 9 agosto 2018, le era stata notificata una decisione, con la quale l'UTPG aveva dichiarato irricevibile il reclamo interposto contro la tassazione d'ufficio per il periodo fiscale 2016, proprio perché "trascorso il termine dei 30 giorni dalla notifica della tassazione d'ufficio", non erano stati prodotti "almeno il bilancio e il conto economico". La stessa motivazione era stata proposta dall'UTPG nella decisione con cui, il 14 dicembre 2017, aveva dichiarato irricevibile il reclamo contro la tassazione d'ufficio per il periodo fiscale 2015. Sebbene conoscesse i requisiti di validità di un reclamo contro la tassazione d'ufficio e le conseguenze della loro inosservanza, la società contribuente si è tuttavia limitata a inoltrare un generico reclamo, con il quale chiedeva sostanzialmente una nuova proroga del termine per presentare la dichiarazione. Come già ricordato, solo il 4 ottobre 2019, quando ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario, l'insorgente ha (finalmente) presentato la dichiarazione d'imposta con il bilancio e il conto economico. E, come risulta dai documenti in questione, gli stessi sono stati stampati il giorno stesso dell'invio del ricorso: il bilancio e il conto economico alle 14.31 e la dichiarazione alle ore 15.03.

E. 5.4

Ne consegue che, se anche lo avesse considerato reclamo tempestivo contro la decisione di tassazione, l'UTPG avrebbe dovuto dichiararlo irricevibile, in quanto non conforme ai requisiti di legge. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l'autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediare (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d'ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6).

E. 6

Il ricorso è pertanto respinto. Le tasse di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella
tassa di giustizia di fr. 1'000.– b. nelle spese di cancelleria di
complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 1'100.– sono
a carico della ricorrente. 3. Contro il present Copia per conoscenza: - municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.